

Spett.le
G. & M. Edil s.r.l.
Via S. Eustachio, 74
84133 - SALERNO - SA -

pec.: g.m.edilsrl@pec.it

TRASMISSIONE A MEZZO PEC - PIATTAFORMA TRASPARE[®]

Oggetto	"LAVORI DI PULIZIA CADITOIE E DI REALIZZAZIONE DI MODESTI INERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI SALERNO E DEI COLLETTORI COMPRESORIALI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA SALERNITANA, UBICATI LUNGO LA VALLE DELL'IRNO NEI COMUNI DI BARONISSI E PELLEZZANO gestita dalla Salerno Sistemi S.p.A." VS. RELAZIONE DI GIUSTIFICHE DEL 28.08.2019 Esito valutazione delle giustifiche prodotte ai sensi dell'art. 97 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.: ESCLUSIONE
CIG	7936534B09
Importo a base d'asta	€ 133.879,00
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 3 inviti
Modalità	TELEMATICA

1

Spett.le Società,

con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che le giustifiche da Voi prodotte in data 27.09.2019 (acquisite al protocollo generale della Stazione Appaltante con il nr. 14308/19 in data 28.09.2019), in riscontro ai rilievi emersi in sede di seduta pubblica di cui al prot. n. 3735 del 07.08.2019, sono state valutate inidonee a giustificare il prezzo da Voi offerto per i seguenti motivi:

1) in via principale:

il sub-procedimento di giustificazione delle offerte, mira a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata e considerata immutabile e non è, pertanto, possibile produrre giustificazioni che non siano strettamente aderenti all'offerta per come è stata originariamente formulata modificandone gli elementi costitutivi, come invece è avvenuto con le giustifiche da Voi prodotte.

Salerno Sistemi S.p.A.
Gruppo Salerno Energia
Via Monticelli, snc - 84131 Salerno
tel. 089.7726111
fax 089.7726277
www.salernosistemi.it
<https://cucarupposalernoenergia.traspare.com>





Infatti, nell'offerta economica da Voi prodotta in sede di gara, il costo della manodopera dichiarato è stato fissato in € 98.176,00, mentre gli oneri per l'attuazione delle normative sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori è stato dichiarato pari ad € 6.500,00 e loro somma è risultata pari ad € 104.676,00.

Invece, il prezzo complessivo di aggiudicazione da Voi offerto è pari ad € 100.395,90 pari al ribasso del 25,01 % sull'importo a base d'asta. Tale differenza economica tra il ribasso offerto e la somma dei costi interni di manodopera e sicurezza dei lavoratori, non hanno consentito a codesta Stazione Appaltante di comprendere quale effettivamente fosse il costo di aggiudicazione: € 104.676,00 ovvero € 100.395,90? Cosicché, indicare un prezzo diverso per l'attuazione delle normative sull'igiene e sicurezza dei lavoratori pari ad € 465,00, in sede di giustifiche, appare alla Stazione Appaltante effettuato al solo scopo di rientrare nella percentuale del costo complessivo di aggiudicazione dichiarato pari ad € 100.395,90.

2) in subordine:

le giustifiche da Voi prodotte, inoltre, rappresentano che l'errore commesso in sede di offerta, relativamente agli oneri aziendali per l'attuazione della sicurezza sia ascrivibile ad un "errore materiale in quanto manifestatamente sproporzionato rispetto all'oggetto di gara" e che l'emendabilità dello stesso sarebbe consentita all'operatore economico da una prassi consolidata dall'ANAC con delibera n. 1039 del 30.10.2018 in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 19/2016 e che tale errore possa essere sanato utilizzando l'istituto del cd. soccorso istruttorio grazie "all'ampia formulazione del comma 9 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016" al fine di sanare un "*qualsiasi elemento formale della domanda*", consentendo a mente della quale "*anche nella vigenza del nuovo "codice", di sanare l'offerta che sia viziata per la mancata formale indicazione separata degli oneri di sicurezza*" (Punto n. 39 della Sentenza citata).

Tale eccezionale interpretazione estensiva del sub-procedimento di soccorso istruttorio, tuttavia, è consentita solo se l'impresa concorrente abbia ommesso di indicare in modo separato gli oneri della sicurezza e della manodopera solo quando la stazione appaltante abbia ommesso nella documentazione di gara di indicare separatamente tali oneri e, quindi, consentendo un'emendabilità, di solito non consentita, in sede di giustifiche per la anomalia \incongruità dell'offerta, perché cagionata dalla stessa Stazione Appaltante.

Nel caso di specie, invece, la Stazione Appaltante con l'invio della lettera di invito \disciplinare di offerta di cui al prot. della CUC n. 1714 del 11.06.2019 ha utilmente e correttamente inviato un modulo di offerta che consentiva una indicazione chiara e distinta del ribasso complessivo dell'offerta e, quindi, del costo della manodopera e degli oneri stessi della manodopera da considerarsi tutt'uno con il prezzo offerto.

Inoltre, l'istituto dell'errore materiale cd. scusabile dell'operatore economico, da prevalente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2016 n. 1648) è possibile invocarlo a patto che esso rientri nel perimetro da questa definito ossia "in una fortuita divergenza fra il giudizio e la Sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta che deve



emergere *ictu oculi*; in definitiva, l'errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione".

Come detto in premessa, pertanto, non ricorre un errore materiale e non è possibile applicare un soccorso istruttorio "tardivo", lesivo del principio di *par condicio participationis* (Tar Roma in data 27.05.2019, sent. n. 6614) perché, altrimenti, si consentirebbe all'impresa di "aggiustare" il tiro e di modificare in itinere la propria partecipazione alla gara in danno alle altre concorrenti (Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4370; TAR Marche - Ancora, sez. I, 25 luglio 2014, n. 742). Infatti, la Vostra impresa ha operato una modifica della voce di prezzo relativa agli oneri della sicurezza aziendale che, in sede di giustificazione, si rappresentano pari ad € 465,00 in luogo degli € 6.500,00, dichiarati in sede di offerta. Tale errore materiale non può essere "ictu oculi" rilevabile dalla Stazione Appaltante già in sede di registrazione dei ribassi offerti e, pertanto, non può essere considerata congrua la Sua offerta escludendoVi fin d'ora dalla procedura di gara in oggetto.

Tale motivazione, pertanto, assorbe anche eventuali ulteriori motivi di non congruità delle offerte e delle giustificazioni stesse.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, lo scrivente ufficio ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. n. 50/2016, **esclude** la Vostra impresa risultando anomala la Vostra offerta.

L'invio della presente è da considerarsi quale comunicazione di esclusione dalla gara in oggetto ai sensi ed effetti dell'art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Distinti saluti.

Il RUP
dr. ing. Gaetano Corbo